



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

Area:

Ufficio: TECNICO

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.16 DEL 07-04-15

PER LA SEDUTA DEL _____

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 30.01.2015.

PRESENTI ALLA SEDUTA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> MOMOLO MASSIMO | <input type="checkbox"/> ZABARELLA DIEGO |
| <input type="checkbox"/> RANGO ANTONIO | <input type="checkbox"/> GURINOV CARMEN DELIA |
| <input type="checkbox"/> TEMPORIN ANGELA | <input type="checkbox"/> DONA' DANIELE |
| <input type="checkbox"/> SALENTE GIUSEPPINA | <input type="checkbox"/> PEGORARO ENZO |
| <input type="checkbox"/> DONA' MASSIMO | <input type="checkbox"/> BEDIN ALFREDO |
| <input type="checkbox"/> BERNARDINI MARCO | <input type="checkbox"/> RIGO MASSIMO |
| <input type="checkbox"/> BUFANO DOMINGO | <input type="checkbox"/> |

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del

Ore

DELIBERA N.

NOTE:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- Con delibera di C.C. n. 6 del 30.01.2015 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. quale ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ART. 23-BIS DELLO STESSO D.P.R. 380/2001;
- La suddetta deliberazione è stata depositata, ai sensi dell'art. 50 comma 6 della legge regionale n. 61/1985, a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune per giorni 10;
- In data 9.02.2015 è stata depositata anche presso la Provincia di Padova per altrettanti giorni 10;
- Di tale avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, della Provincia, pubblicazione online sul sito comunale e mediante l'affissione di manifesti;
- Entro il termine dei successivi 20 giorni non sono pervenute, entro ed oltre i termini, osservazioni e/o opposizioni sulla variante adottata con deliberazione C.C. n. 6/2015;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;

RITENUTO opportuno a seguito di quanto detto provvedere ora all'approvazione della citata variante parziale (n. 14 / P.R.G. 2004) adottata;

VISTO l'art. 48 comma 1 bis della legge regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 4 e 23 - bis del D.P.R. 380/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

1. di prendere, per le motivazioni espresse nelle premesse, atto che in ordine alla variante adottata non sono pervenute, entro ed oltre i termini osservazioni e/o opposizioni;
2. di approvare ai sensi dell'art. 50 comma 7 della legge regionale n. 61/1985, la variante parziale al P.R.G. n. adottata con propria deliberazione n. 6 del 30.01.2015 avente ad oggetto "ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ART. 23-BIS DELLO STESSO D.P.R. 380/2001. ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA ALLO STRUMENTO GENERALE (P.R.G.) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4 LETT. 1) L.R. N. 61/1985" che segue:

A) introdurre nel Regolamento Edilizio dell'articolo 57-ter, con il seguente testo:

"ART. 57-ter – APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche".

B) individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, la totalità delle aree rientranti nel "Centro Storico – zona A" secondo il P.R.G. vigente, nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;

3. di dare atto che il precedente punto dispositivo 2B) contiene disposizioni limitate alla forma del titolo edilizio e che rimangono ferme tutte le disposizioni normative e regolamentari riguardanti gli interventi

consentiti nelle varie zone di tipo “A”, ed in particolare quelle puntuali contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;

4. di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
 5. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39, comma 1 lett.a) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 6. inviare copia della variante urbanistica approvata al Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto ed all’Ufficio Urbanistica della Provincia di Padova e di dare atto che la stessa acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sua approvazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 50, comma 8 della L.R. n. 61/1985 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
-
-